



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

pec: [comunedicasteltermini@pec.it](mailto:comunedicasteltermini@pec.it)



**ORDINANZA N° 37/2016**

**Oggetto: Divieto di installazione di bancarelle in viale G. Matteotti nel tratto compresa tra via A. Moro con l'intersezione con via Soldato D'Alessandro.**

**IL SINDACO**

**Vista** la propria ordinanza n. 5 del 29/01/2002, con la quale venivano assegnati in un tratto di questo viale G. Matteotti e parte di via Mangione dei posteggi per l'esercizio delle attività di mercato settimanale che si svolge nelle vie limitrofe, il mercoledì di ogni settimana;

**Considerato** che nei mesi scorsi, alcuni operatori commerciali, già assegnatari di posteggio, hanno proceduto alla riconsegna, a suo tempo rilasciata, dell'autorizzazione amministrativa;

**Ritenuto** che per esigenze di sicurezza stradale, dovere procedere al trasferimento in altra zona di mercato delle poche unità di operatori commerciale, in atto operanti nel tratto di viale G. Matteotti e via Mangione;

**Ravvisata** pertanto, la necessità di provvedere in merito;

**Vista** la legge regionale n.18 del 01/03/1995;

**Vista** la legge regionale n.2 del 08/01/1996;

**Vista** la legge regionale n.28/1998;

**Visto** il vigente regolamento Comunale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/ 2000 T.U.E.L.;

**Visto** l' O R E L;

**Visti** gli artt.7, 20 e 21 del D. Lgs.285/1992 e smi (Nuovo Codice della Strada);

Per le motivazioni indicate in premessa,

**ORDINA**


- di revocare, con effetto immediato, la propria Ordinanza Sindacale n. 5 del 29/01/2002 con la quale venivano individuati ed assegnati dei posteggi, in questo viale Matteotti e via Mangione ad operatori commerciali per l'attività di vendita su aree pubbliche nella giornata di mercoledì;
- di vietare nelle giornate di mercoledì l'installazione nelle predette vie, di bancarelle e/o mezzi adibiti alla vendita di prodotti merceologici.

**DISPONE**

- che polizia municipale e il settore attività produttive, ognuno per quanto di propria competenza, provvedano a dare esecuzione alla presente ordinanza;
- che il presente provvedimento venga notificato agli operatori commerciali, trasferiti in altri posteggi, nell'ambito dell'area di mercato ed individuati dalla polizia municipale;

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. sezione di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge. Oppure ricorso gerarchico al Presidente della Regione Sicilia, da presentarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, ai sensi della vigente normativa in materia.

Dalla residenza municipale, 21 novembre 2016.



**IL SINDACO**  
Avv. Alfonso Sabia